

(N. 725)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1949

### Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in sede di discussione presso la Camera dei deputati del disegno di legge recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali a decorrere dal 1° novembre 1948 (che si è tradotto nella legge 12 aprile 1949, n. 149), è stato assunto l'impegno di presentare entro il 1° luglio 1949 un progetto di ulteriori miglioramenti.

Tenuto conto che la situazione del bilancio non ha consentito di affrontare una soluzione radicale del problema concernente il trattamento economico degli statali si è ritenuto opportuno disporre un ulteriore miglioramento — con particolare riguardo per gli impiegati dei gruppi A e B — in rapporto alle limitate disponibilità di bilancio. Si è proposto, cioè, di aumentare gli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 30 giugno 1949 del 10 per cento e di istituire una indennità di funzione per gli impiegati civili dei ruoli del personale ammi-

nistrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B.

L'onere derivante dal disegno di legge sopradetto, presentato al Senato della Repubblica nella seduta del 15 luglio 1949 (vedi Atto Senato n. 533), è di circa 24 miliardi annui, compresi gli oneri riflessi.

A fronteggiare detto onere si provvederebbe con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio 1949-1950 (primo provvedimento).

In relazione a tale disegno di legge, per il quale il Governo, riferendosi alle ragioni che lo hanno motivato, conferma la necessità che esso venga approvato senza modificazioni in quanto l'attuale situazione di bilancio non consente di maggiorare i miglioramenti in esso contenuti, si è ravvisata l'opportunità, dato il tempo trascorso dalla sua presentazione al

Senato, che sia approvato, in via di urgenza, il presente disegno di legge con il quale si dispone la corresponsione a favore dei dipendenti statali di un acconto, *una tantum*, sui futuri miglioramenti economici.

Dato che non vi dovrebbe essere alcun dubbio sulla decorrenza dal 1° luglio 1949 dei miglioramenti economici in parola nonchè sulla entità dei miglioramenti stessi e considerato che le mensilità effettivamente maturate sono già quattro e saranno cinque con quella relativa al corrente mese di novembre, l'acconto è stato proposto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile lordo dello stipendio, paga, o retribuzione in godimento alla data di pubblicazione del disegno di legge qui unito, corrispondente in pratica a cinque mensilità dell'aumento del 10 per cento previsto dal disegno di legge presentato al Senato il 15 luglio 1949.

Per ragioni di speditezza nella liquidazione dell'acconto e per facilitare il successivo conguaglio con i miglioramenti definitivi, si è previsto nello schema di disegno di legge l'ar-

rotondamento dell'acconto stesso a 1.000 lire per eccesso.

L'onere relativo a detto acconto può valutarsi in circa 7 miliardi e 500 milioni ed alla sua copertura si provvede con la quota parte necessaria delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-1950 (primo provvedimento), maggiori entrate già impegnate per far fronte ai miglioramenti previsti dal predetto disegno di legge presentato il 15 luglio 1949 (articolo 12).

Poichè il disegno di legge succitato prevede la facoltà per le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di applicare le disposizioni del disegno di legge stesso ai dipendenti da detti Enti, nell'unito disegno di legge si prevede, con l'articolo 5, analoga facoltà per l'acconto in parola.

Si confida che il Parlamento voglia approvare di urgenza, per le ragioni suesposte, l'unito disegno di legge in modo da consentire la corresponsione dell'acconto entro il 30 novembre p. v.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, è corrisposto un acconto *una tantum* sui futuri miglioramenti in misura pari al 50 per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altra indennità o assegno, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione.

L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.

## Art. 2.

L'acconto di cui al precedente articolo è concesso, negli stessi limiti, criteri e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149, commisurandolo, per i personali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, sulla sola quota di retribuzione che costituisce corrispettivo di prestazione personale, esclusa la parte di retribuzione corrisposta a titolo di rimborso spese.

## Art. 3.

La somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge sarà recuperata, in unica soluzione, mediante conguaglio con i miglioramenti a titolo di stipendio, paga o retribuzione risultanti in attuazione della futura legge di revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

## Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).

## Art. 5.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.